

TAR Campania – Salerno, Sez. Seconda, Sentenza n. 1912 del 17 ottobre 2024

Servizi di ingegneria e architettura – RTP – Giovane professionista – Deve essere abilitato da meno di cinque anni e partecipare alla progettazione

Pubblicato il 17/10/2024

N. 01912/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01244/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2024, proposto da: (...) S.n.c., in persona del legale rappresentante, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(...) Società Cooperativa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della determina, n. 3028 del 24 giugno 2024, con cui il Comune di (...) ha

disposto l'esclusione della società sopra citata dalla procedura finalizzata all'affidamento "congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di 'recupero e riconversione dell'ex Profagri Salerno: realizzazione di nuovi alloggi destinati ad ERP e co-housing" (CUP (...) – CIG (...));

b) della nota del 24 giugno 2024, con cui, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023, la ricorrente è stata messa a conoscenza della determinazione di cui al punto che precede;

c) della comunicazione del 24 maggio 2024, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di esclusione;

d) della non conosciuta relazione del RUP prot. n. 0144584/2024, che ha riscontrato elementi ostativi all'aggiudicazione dell'appalto in favore della società ricorrente;

e) di tutti gli atti posti a base di gara, tra cui, in particolare, della lettera d'invito/disciplinare di gara;

f) di tutti gli atti e le determinazioni adottati dall'amministrazione resistente successivamente alla esclusione degli operatori ricorrenti dalla procedura;

g) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi compresi tutti gli altri verbali di gara e gli altri atti emanati dall'Amministrazione resistente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Con determinazione dirigenziale, n. 6067 del 29 novembre 2023, il Comune di (...)

indicava una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. d) del d.lgs. n.36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di "Recupero e riconversione dell'ex ProfAgri Salerno: realizzazione di nuovi alloggi destinati ad ERP e co-housing", ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 36/2023, sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con determinazione dirigenziale n. 5745 del 20/11/2023.

L'importo a base di gara era pari ad € 1.912.080,00, di cui € 1.781.459,55 per lavori ed € 130.620,45 per progettazione esecutiva, oltre € 575.159,25 per manodopera ed € 59.034,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge.

Nella medesima determinazione dirigenziale n. 6067/2023, erano specificati i requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del d.lgs. n.36/2023 nonché i requisiti di ordine speciale per gli esecutori dei lavori e per i progettisti, precisando che gli operatori economici avrebbero dovuto possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Il termine di presentazione delle offerte era fissato al 9 gennaio 2024 ed entro tale termine pervenivano le rispettive proposte quattro operatori economici, inclusa la ricorrente.

Il 02/02/2024, si trasmettevano all'Ente il verbale n.1, giusta prot. n.0033400/2024 e il verbale n. 2, giusta prot. n.0033364/2024, riguardanti l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in sede di gara, anche all'esito dell'esperito soccorso istruttorio.

Con determinazione dirigenziale, n. 803 del 16/02/2024, si procedeva all'approvazione dei suindicati verbali nn. 1 e 2 e, per l'effetto, all'ammissione alla successiva fase della procedura di gara di tutti i concorrenti invitati che avevano presentato offerta per la gara.

Con successiva determinazione dirigenziale, n. 862 del 21/02/2024, era nominata la Commissione Giudicatrice per l'esame delle offerte.

A seguito dell'apertura e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche in linea con il criterio di aggiudicazione prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa), risultava primo in graduatoria l'operatore economico ricorrente.

In sede di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella lettera di invito/Disciplinare di gara, e dall'esame della documentazione presentata dal concorrente, come riportato nella relazione prot. n.0144584/2024, si riscontravano elementi ostativi all'aggiudicazione dell'appalto in favore di (...) s.n.c., partecipante alla gara quale mandatario di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) avente come Capogruppo l'ing. (...) e mandanti l'ing. (...) e il geom. (...), quest'ultimo indicato quale giovane professionista.

I motivi ostativi rilevati erano così esplicitati:

1) carenza del requisito di idoneità professionale ex art. 100, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 in capo al giovane professionista, il quale non è in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e dell'iscrizione al relativo ordine professionale, in difformità a quanto prescritto dall'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al d.lgs. n.36/2023, e mancanza dell'effettiva partecipazione del giovane professionista all'incarico di progettazione "quale progettista"; 2) mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i componenti dei costituendi raggruppamenti temporanei, in difformità a quanto previsto dall'art. 68, comma 1, del d.lgs n.36/2023 e dal punto 15.1 della Lettera di invito/Disciplinare di gara.

Con nota, prot. n. 122738 del 24/05/2024, la stazione appaltante formalizzava la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, assegnando alla ricorrente un termine di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla notifica della comunicazione, per la presentazione di osservazioni in merito.

La ricorrente presentava le osservazioni e chiedeva di archiviare il procedimento e

confermare l'aggiudicazione in suo favore.

Con determina, n. 3028 del 24 giugno 2024, il Comune di (...) disponeva l'esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara, con conseguente posizionamento della controinteressata al primo posto della graduatoria.

Avverso la determina *de qua* insorge la società in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato il 24.07.2024 e depositato il 25.07.2024, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 39 DELL'ALLEGATO II.12 AL D.LGS. N. 36 DEL 2023 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6.4. DEL DISCIPLINARE DI GARA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

In merito alla presunta carenza, in capo al raggruppamento ricorrente, dei requisiti di idoneità professionale necessari per prendere parte alla procedura, la stazione appaltante deduce che sarebbe stato indicato nel ruolo di "giovane professionista" un soggetto che non è in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura; che non avrebbe svolto attività di vera e propria "progettazione", essendo stato precisato in sede di gara che lo stesso avrebbe effettuato solo "rilievi metrici e topografici".

Secondo la ricostruzione attorea, la *lex specialis* di gara imponeva ai professionisti coinvolti per l'esecuzione del servizio di progettazione pure oggetto di affidamento di essere in possesso di un diploma di laurea in ingegneria o in architettura e di essere iscritti ai relativi albi. Assolutamente nulla disponeva la legge di gara in merito alle modalità di coinvolgimento ed ai requisiti che avrebbe dovuto possedere il "giovane professionista" da indicare per previsione normativa.

L'operatore economico esecutore dei lavori è stato, a dire della ricorrente, idoneamente qualificato per le lavorazioni di cui si compone l'intervento; la compagine di progettisti incaricati è stata idoneamente qualificata in relazione ai requisiti fissati dalla lettera d'invito/disciplinare di gara per l'espletamento delle prestazioni di progettazione esecutiva. Il raggruppamento ricorrente ha individuato quale professionista cui affidare il servizio di progettazione un costituendo raggruppamento temporaneo composto da: (a) Ing. (...), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di (...) al n. 4912A dal 27 gennaio 2003; (b) Ing. (...), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di (...) al n. 6057 dal 21 febbraio 2011. Entrambi i professionisti, dunque, risultavano in possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e potevano certamente conseguire l'aggiudicazione del servizio in gara. A completare il raggruppamento di professionisti, è stato poi indicato in qualità di "giovane professionista" un soggetto non in possesso di diploma di laurea (Geom. (...)).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 44 E 68 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 15.1. E 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

Secondo la ricostruzione attorea, il raggruppamento che assume specifico ed esclusivo rilievo nei rapporti con la stazione appaltante sarebbe composto dall'esecutore dei lavori e dal prestatore dei servizi di progettazione, la cui forma di aggregazione e le cui modalità di formalizzazione della volontà non assumono alcun rilievo esterno nei confronti della stessa stazione appaltante committente. Il rapporto intercorrente tra la pluralità di soggetti chiamati alla redazione del progetto esecutivo mantiene, di conseguenza, una rilevanza strettamente interna, non assumendo rilievo la circostanza che il raggruppamento ricorrente, stando alle distinzioni poste dal vecchio regime normativo, abbia la forma del

raggruppamento “misto”.

Resiste in giudizio il Comune di (...), mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.

Nel dettaglio, rimarca, anzitutto, che la figura del “giovane laureato” non era inquadrabile in quella di “progettista” sia perché privo di laurea in ingegneria od architettura sia perché non avrebbe svolto funzioni di progettazione in senso stretto. Deduce poi che l’offerta non era stata sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese.

Nell’udienza pubblica del 16 ottobre 2024, la causa è introitata per la decisione.

Il ricorso è rigettato.

Si controverte della legittimità o meno della gravata determina di esclusione della società ricorrente in epigrafe.

Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento, oggetto del presente scrutinio, si appalesa al Collegio legittimo.

Sono prive di pregio tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

I referenti normativi sono chiari.

L’art. 68 del D.lgs. 36/2023 così statuisce:

“1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e

per conto proprio e dei mandanti”.

L’art. 39 dell’Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 dispone che:

“1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”.

Lo stato degli atti è inequivoco.

La determina a contrarre del 29.11.2023, n. 6067 esplicita i seguenti requisiti:

“requisiti di qualificazione per gli operatori economici che eseguono la progettazione (art. 100 commi 1, 3 e 11 del d.lgs. n. 36/2023):

a) requisiti di idoneità professionale: i professionisti singoli o associati devono essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, iscritti presso l’ordine professionale di appartenenza ed essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 137/2012; - il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 81/2008;

b) requisito di capacità economica e finanziaria: fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito/Disciplinare di gara almeno pari all’importo netto del servizio da affidare, quantificato in €130.620,45, IVA esclusa;

c) requisito di capacità tecnica e professionale: aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito/Disciplinare di gara, servizi di ingegneria e di architettura relativi a classi e categorie di lavori analoghi, per dimensioni e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, per un

importo totale non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui afferisce la prestazione”.

Il disciplinare di gara, al punto 6.4., così scandisce i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti:

Requisiti di idoneità professionale A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione in registri commerciali - Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio di cooperative o consorzio stabile, è richiesta l'iscrizione al pertinente Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue: 1. numero e località di iscrizione; 2. attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'operatore economico; Il Concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione in registri/albi professionali - Ai Professionisti coinvolti, sia in forma individuale che associata, che come componenti di società di professionisti o di ingegneria, sono richiesti i seguenti requisiti.

Ne discende che, come ben condivisibilmente deduce il Comune nella sua memoria difensiva, “la disciplina codicistica richiede che la figura del “giovane professionista” sia in possesso di una laurea e sia abilitato all'esercizio della professione. Soltanto nelle ipotesi in cui le procedure di affidamento non richiedano il possesso del diploma di laurea, trova applicazione il secondo periodo della disposizione, per cui “...il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione...”.

Ed invero, sulla base della documentazione in atti, è evidente che, nel caso di specie, la procedura di gara prevedeva espressamente il possesso del diploma di laurea, come indicato nella determina a contrarre n. 6067/2023.

Con riferimento all'attività svolta dal "giovane professionista" nell'ambito del gruppo di progettazione, si rileva che questi avrebbe dovuto occuparsi dei rilievi metrici e topografici, ossia di un'attività strumentale e di supporto, ma non certamente di progettazione.

E sul punto, la giurisprudenza è chiara.

Le ricostruzioni ermeneutiche in merito alla figura del "giovane professionista" all'interno dei raggruppamenti temporanei di impresa sono alquanto inequivoche.

Il regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 263 del 2016 stabilisce che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista".

L'atto *de quo* individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.

La *ratio* della disciplina citata è stata individuata dalla giurisprudenza amministrativa nella volontà di "promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee per favorirne la crescita professionale e garantire agli stessi l'incremento delle competenze professionali, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari" (TAR Lecce, sez. III, 8.08.2023, n. 1019; T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. I, n. 3231 del 2016; Consiglio Stato, sez. IV, n. 2048 del 2015 e Sez. V, n. 1708 del 2019; T.R.G.A., Trento, n. 242 del 2018).

L'interesse tutelato dalla normativa menzionata attiene, dunque, alla sfera esclusiva del giovane professionista.

Il coinvolgimento di tale figura nel R.T.P. mira, pertanto, a promuovere lo

sviluppo delle sue competenze professionali, favorendo la formazione di un curriculum adeguato senza per questo gravare il giovane medesimo di responsabilità contrattuali incoerenti con la sua contenuta esperienza (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2048 del 2015, e n. 2988 del 2015).

L'evidente "finalità di carattere promozionale comporta che la partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo deve tradursi nella realizzazione dell'attività di progettazione in senso stretto", non essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio (Consiglio di Stato, sez. V, n.1708 del 2019).

La partecipazione del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dall'effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione, non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 29/04/2020, n.305).

La giurisprudenza evidenzia poi che la disposizione di cui all'art. 253 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ("regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici") — in base al quale i raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione — deve far ritenere superata la tesi dell'adeguatezza della mera "presenza" del giovane professionista, ossia quella riconducibile ad una sorta di tirocinio.

La specificazione tende ad evitare che la sola "indicazione" di un giovane professionista, che non ricopra alcuno specifico ruolo all'interno dell'R.T.P., si tramuti in un mero adempimento formale, in tal modo eludendo l'intenzione

perseguita dal legislatore.

Quanto in particolare alla questione se il citato art. 253 imponga, o meno, una specifica tipologia di rapporto professionale tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento, deve ritenersi sufficiente aver sottoscritto il progetto, posto che tale sottoscrizione implica comunque l'assunzione di un rapporto lavorativo — anche di tipo interinale — con gli altri progettisti e/o con il RTI (T.A.R. Bari, sez. I, 05/07/2018, n.1008).

Degna di rilievo, sul punto, è altresì la differenza tra attività di progettazione e attività di supporto alla progettazione.

L'art. 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici vieta il subappalto dell'attività di progettazione, mentre consente quello delle sole attività di “indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali” e con la precisazione che “resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.

La stessa giurisprudenza declina una lettura alquanto rigorosa sul punto.

Assume, infatti, che la mera “redazione di elaborati grafici” non costituisce essa stessa attività di progettazione, atteso che ogni progetto si compone di elaborati grafici, ma ciò non implica certo che sia qualificabile progettista colui il quale materialmente redige l'elaborato, ovvero il prodotto dell'attività di ideazione propria del progettista.

Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), ma non sono attività di progettazione in senso stretto.

La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche, inoltre, non è contemplata per il principio generale di responsabilità della progettazione che deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia al progettista (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1708 del 2019).

Tutto quanto premesso conduce il Collegio a disattendere le doglianze profilate nel primo motivo di ricorso.

Anche il secondo motivo di ricorso è del pari infondato.

E' d'obbligo una premessa.

La società invitata ha partecipato alla gara con un “costituendo” RTI tra imprese e professionisti.

La contestazione mossa dal Comune, nei termini di motivo escludente, afferisce alla mancata sottoscrizione da parte di tutti i componenti del raggruppamento.

Vale, sul punto, richiamare l'art. 68 del D.lgs. 36/2023, secondo il quale “1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.

La stessa lettera di invito (Disciplinare di Gara) prescrive espressamente che:

-la domanda di partecipazione è sottoscritta “- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo”;

-l'offerta economica “nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio”.

E la giurisprudenza è piuttosto inequivoca in merito.

Nelle gare pubbliche, la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell'Amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell'offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva, esigenze che non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, trattandosi, quest'ultimo, di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto (T.A.R. Trento, sez. I, 29/09/2021, n.151).

Alla luce del combinato disposto degli artt. 48, comma 8 (“l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei”) e 83, comma 9 (che ammette il soccorso istruttorio “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica”) del d.lgs. n. 50 del 2016, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i componenti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresenta una circostanza non sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché la mancata sottoscrizione dell'offerta si risolve in una “mancanza”, peraltro di natura sostanziale, insita nella stessa offerta economica per la quale (al di là del regime giuridico conseguente all'offerta priva di sottoscrizione) non è prevista la sanatoria da attivarsi mediante iniziativa della stazione appaltante (T.A.R. Roma, sez. II, 23/11/2020, n.12406).

Alla mancanza di sottoscrizione dell'offerta non è possibile supplire mediante il soccorso istruttorio della p.a., ciò provocando una lesione della *par condicio* dei concorrenti per effetto della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura nelle sole tassative modalità predeterminate nell'avviso pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 20/08/2019, n.5751).

Stanti queste premesse, il motivo va disatteso.

Ergo, alla luce delle prefate ricostruzioni normative ed ermeneutiche, il Collegio addiviene ad una declaratoria di rigetto del presente gravame, stante l'acclarata legittimità del provvedimento escludente impugnato.

Va disattesa peraltro la richiesta risarcitoria, non ravvisandosene i presupposti legalmente contemplati.

La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

Roberto Ferrari, Referendario

L'ESTENSORE

Gaetana Marena

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO